

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

AL N. 74 DEL GIORNALE DI PADOVA

N. 3282



EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

51. Le decisioni, che portano rifiuto d'iscrizione o pronunziano cancellazioni, saranno notificate, nei giorni cinque dalla loro data, agli individui la cui iscrizione o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi. — Quelle che rigettano domande di cancellazione o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia. — La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agli individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, il Governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate.

53. L'elezione dei Deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali come avanti decretate. — Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte d'Appello con produrre i titoli che danno appoggio a suo richiamo. — La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni 10, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al Governatore come alle parti aventi interesse. — Dove la decisione avesse rigettata una domanda di iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo, del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

55. La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico od Avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, non che il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

56. Il Governatore, sulla notificazione che gli verrà fatta della proferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

57. Se vi è ricorso in Cassazione, la Corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'Appello.

58. L'appello introdotto contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

59. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'articolo 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti. — Non potranno a tale titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia. — Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno ad esporle in vendita.

61. Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi Elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

TITOLO III.

Dei Collegi Elettorali

62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato. Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443, distribuiti come segue:
La Provincia di

Abbruzzo citeriore ne elegge	N. 7	Macerata	N. 5
Abbruzzo ulteriore 1.	» 5	Massa e Carrara	» 2
Abbruzzo ulteriore 2.	» 7	Messina	» 8
Alessandria	» 13	Milano	» 18
Ancona	» 5	Modena	» 5
Ascoli	» 4	Molise	» 8
Arezzo	» 5	Napoli	» 18
Basilicata	» 10	Novara	» 12
Benevento	» 1	Noto	» 7
Bergamo	» 7	Palermo	» 11
Bologna	» 8	Parma	» 5
Brescia	» 10	Pavia	» 8
Cagliari	» 7	Pesaro e Urbino	» 4
Calabria citeriore	» 10	Piacenza	» 4
Calabria ulteriore 1 ^a	» 7	Pisa	» 5
Calabria ulteriore 2 ^a	» 8	Porto Maurizio	» 3
Capitanata	» 7	Principato citeriore	» 12
Catania	» 9	Principato ulteriore	» 9
Caltanissetta	» 4	Ravenna	» 4
Como	» 9	Reggio	» 5
Cremona	» 7	Sassari	» 4
Cuneo	» 12	Siena	» 4
Ferrara	» 4	Sondrio	» 2
Firenze	» 14	Terra di Bari	» 11
Forlì	» 4	Terra di Lavoro (incluso Pontecorvo)	» 16
Genova	» 13	Terra di Otranto	» 9
Girgenti	» 5	Torino	» 19
Grosseto ed Isola d'Elba	» 2	Trapani	» 4
Livorno	» 2	Umbria	» 10
Lucca	» 5		

La distribuzione dei Collegi Elettorali è regolata nel modo apparente dalla Tabella annessa alla presente Legge, e che fa parte di essa.

63. I Collegi Elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d'altro oggetto che dell'elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi rappresentare.

64. I Collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante Sezioni quanti sono li Mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori iscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori iscritti non giungano a questo numero, il Mandamento verrà aggregato per Decreto Reale, alla Sezione la più vicina dello stesso Collegio Elettorale.

65. Nei Collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei Mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero, si dividono pure in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.

66. Ove il Decreto di convocazione dei Collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle Sezioni che comprendono tutto un Mandamento, si riuniscono al Capo-luogo del Mandamento stesso. — Negli altri casi ogni Sezione sarà formata di Comuni o frazioni di Comuni i più vicini fra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna Sezione. Sarà lecito, dove il numero delle Sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre Sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

67. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e Sezioni Elettorali sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d'Appello, i Presidenti e Consiglieri della Corte, per ordine d'anzianità; — Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'Appello, ma di un Tribunale di Circondario, il Presidente, e dopo di lui i Vice-Presidenti, i Giudici effettivi o aggiunti, per ordine d'anzianità. — Negli altri luoghi i sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri comunali anche per ordine d'anzianità. Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi o più Sezioni di Collegio, si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al Collegio Elettorale ad alla Sezione più numerose presiederanno i superiori di grado o più anziani fra i pubblici Ufficiali superiormente indicati. — I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii. — L'Ufficio composto del Presidente e dei quattro Scrutatori provvisorii nominerà il Segretario, che non avrà se non voce consultiva.

68. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dall'adunanza durante il corso delle operazioni del Collegio o Sezione di Collegio Elettorale.

69. Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'Ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

70. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinuncia o di assenza d'alcuno fra gli Scrutatori.

71. Il Presidente del Collegio o della Sezione è incaricato egli solo della polizia della adunanza. Niuna specie di forza armata può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della stessa adunanza nelle vicinanze. — Le Autorità civili ed i comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste. — Tre membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

72. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio o della Sezione. — Si farà menzione, nel verbale da stendersi, di tutte le reclamazioni insorte, e delle ragionate decisioni proferite dall'Ufficio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno dei Membri dell'Ufficio ed annesse al verbale. — È riservato alla Camera dei deputati il pronunciare sulle reclamazioni giudizio definitivo.

78. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio Elettorale, in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giova o di falsi documenti; gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni dritto politico. — Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false locazio. i avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocati assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa di cinquantuna a due cento lire; e se insolubile, col carcere da dieci giorni ad un mese,

75. Chiunque, non essendo nè elettore nè membro dell'ufficio, s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire 51 alle 200.

76. Accadendo che, nella sala dove si fa l'elezione, uno o più degli assistenti diano un palese segno d'approvazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente li chiamerà all'ordine; e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamato, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna alle uecento.

77. I Presidenti dei Collegi o Sezioni Elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione e nelle sue adiacenze. — Il presente articolo e gli art. 73 e seguenti saranno affissi alla porta delle sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

78. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

79. Niun è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni, se non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 61.

80. Niun è ammesso a votare sia per la formalità d'ufficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente. Il Presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza di Corte di Appello con cui si dichiara ch'essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 58.

81. Ogni elettore, dopo di aver risposto alla chiamata riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto; piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata. — Se l'elettore per l'eccezione di cui al n. 3 dell'art. 1 della presente Legge, o per fisica indisposizione notoria regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario ne farà risultare nel verbale. — La tavola, a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell'ufficio; quest'ultima, cui siedono il Presidente, gli scrutatori, il segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo scrutinio dei suffragi.

82. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli scrutatori ed il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi, le qualificazioni di tutti i membri del Collegio o della Sezione.

83. Ad un ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Questa operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

84. Aperta quindi l'urna e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro scrutatore. — Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

85. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi, i bollettini sono arsi in presenza del collegio salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale e vidimati almeno da tre dei componenti l'ufficio.

86. Nei Collegi divisi in più Sezioni, lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna Sezione. L'ufficio della Sezione ne dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto dai suoi membri. Il Presidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima Sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle Sezioni, procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio.

87. I bollettini nei quali il votante sarrebbe fatto conoscere sono nulli.

88. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

89. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due candidati che ottennero il maggior numero dei suffragi, e si procede, nel giorno che, in previsione di questo caso, sarà fissato nel Decreto di convocazione, ad una seconda votazione nel modo avanti espresso. L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà essere maggiore di otto giorni. — Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due or detti candidati. — La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

93. A parità di voti, il maggiore di età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

94. Non può esservi che una sola adunanza ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

95. I membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al ministro dell'interno nei giorni otto dalla sua data. — Se ne deponrà un esemplare nella Segreteria del tribunale del circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il Collegio elettorale. — Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dei membri dell'Ufficio.

TITOLO IV.

Dei Deputati.

96. Chiunque può essere eletto Deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto.

97. Non sono elegibili i Funzionari ed Impiegati Regi, aventi uno stipendio sul Bilancio dello Stato, ad eccezione:

1. Dei Ministri Segretari di Stato;
2. Del Presidente e Presidenti di Sezioni del Consiglio di Stato;
3. Dei Consiglieri di Stato;
4. Dei primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri delle Corti di Cassazione e di Appello;

5. Dei Segretari Generali dei Ministeri;
6. Degli Ufficiali Superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando.

7. Dei membri dei Consigli Superiori della Pubblica Istruzione e di Sanità, e del Congresso permanente dei ponti e strade e del Consiglio delle miniere.

8. Dei Professori ordinari delle Regie Università o degli altri pubblici istituti, nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;

98. Non sono parimenti eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i membri dei Capitoli, e delle Collegiate.

99. Ogni Funzionario o Impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di Funzionari o d'Impiegati Regii stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei Deputati. — Gli Impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai NN. 4 e 8 dell'art. 97, non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degli Impiegati di queste due categorie sia superato si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb'essere annullata. — Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi d'terminato, non assoggettando in questo caso all'estrazione se non gl'impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte. — Quando il numero degli Impiegati sia completo, le elezioni nuove d'Impiegati saranno nulle. — I Ministri Segretari di Stato, salvo il disposto dell'art. 103, non saranno computati nel novero degli Impiegati.

101. Il Deputato eletto da vari Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza. In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

102. La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei suoi membri.

103. Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull'istante d'essere Deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dall'art. 100. — In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

104. Non possono essere nè elettori nè eleggibili nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali: coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa od attentato ai costumi.

TITOLO VI.

Disposizioni speciali.

105. Il disposto del N. 4. dell'art. 1 non si applica alle provincie di Cagliari, Sassari e Portomaurizio, a quella di Genova, meno i Comuni del Mandamento di Deigo, al Circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i Comuni del Mandamento di Ovada, nè ai Comuni di Tenda e di Briga della provincia di Cuneo, dove continueranno ad essere ammessi all'elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti.

106. Nei Circondari dell'Ossola e della Valsesia e nei Mandamenti di Gozzano e Orta, finchè non cessi in ordine alle imposte il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell'art. 4 della presente Legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione la cui annua pigione si possa valutare a L. 200. — Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opifici, botteghe rustici ad essa attinenti.

107. Il Consiglio comunale dell'isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori ad uno dei Collegi elettorali di Genova.

108. Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono, nonchè l'applicazione del N. 4 dell'art. 1 e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente Legge fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

109. Per Mandamenti s'intendono nelle Provincie dove i medesimi non esistono, le circoscrizioni giudiziarie che vi corrispondono, qualunque sia la loro denominazione.

110. Gli uffici che la presente Legge attribuisce ai Sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali, ai Consigli, sono affidati, nelle provincie dove non è in vigore la Legge sull'Ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, N. 3702 ai Funzionari e Corpi amministrativi che ne fanno le veci; lo stesso avrà luogo per riguardo agli Intendenti, Governatori e Consiglieri di Governo per le materie dei ricorsi che la Legge affida alle dette Autorità, nonchè per gli uffici affidati ai Ricevitori delle contribuzioni dirette. — In caso di dubbio la decisione è riservata al Ministro dell'Interno, salvo per le provincie Napolitane e Siciliane, per le quali tale decisione spetterà ai Luogotenenti Generali delle medesime rispettivamente.

111. Nelle provincie nelle quali non fossero ancora costituite le Amministrazioni Comunali a norma dell'art. 226 della Legge predetta 23 ottobre 1859; le Amministrazioni Comunali esistenti faranno le veci delle Giunte nella prima formazione delle liste elettorali.

Ordiniamo ecc. — Dato a Napoli 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

MINGHETTI.

Tipografia Sacchetto.